

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231

STATO DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21.07.11	IURECONSULTING SRL	CHIARA MALAGNINI	MARCO IDER THOMAS IDER

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE
00	21.07.11	Prima Emissione
01	14.02.12	Prima Revisione (Cambiamento assetto societario)
02		
03		
04		

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Indice

<u>INTRODUZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>1. PRESENTAZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001.....</u>	<u>3</u>
<u>3.RIFERIMENTI NORMATIVI.....</u>	<u>19</u>
<u>4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ.....</u>	<u>22</u>
<u>5. TERMINI E DEFINIZIONI.....</u>	<u>24</u>
<u>6. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....</u>	<u>26</u>
<u>7. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO REATO.....</u>	<u>30</u>
<u>8. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</u>	<u>53</u>
<u>9. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.....</u>	<u>57</u>
<u>10. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....</u>	<u>59</u>
<u>11. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....</u>	<u>62</u>
<u>PARTE SPECIALE "A": PREVENZIONE REATI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.....</u>	<u>63</u>

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

INTRODUZIONE

1. PRESENTAZIONE: Il decreto legislativo n. 231 del 2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia. In particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ratificato con una legge n. 146 del 2006.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale da interpretazioni dottrinali), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

La responsabilità della società viene esclusa se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione pratica che spesso i comportamenti illeciti commessi nell'interesse dell'ente non derivano da un'iniziativa privata del singolo, ma si ricollegano piuttosto a volontà e decisioni, oppure ad un tacito avallo del vertice della società.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" sui generis, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, presenta delle peculiarità legate al fatto che la stessa discende, in ogni modo, dalla commissione di un reato penale ed è assistita dalle garanzie del processo penale, divergendo non poco dal paradigma classico dell'illecito amministrativo. Un illecito amministrativo nella forma giuridica ma che in sostanza viene trattato alla stregua di un vero e proprio reato penale soggetto alla trattazione secondo le regole del processo penale.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali"), che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo;
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (soggetti subordinati).

b) La tipologia dei reati "presupposto" previsti riguardano:

I) **reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione**, Art. 24 del D.lgs 231/01:

1. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
2. truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640,1° comma, n. 1 c.p.);

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

3. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
4. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
5. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
6. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
7. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
8. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
9. corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320c.p.);
10. concussione (art. 317 c.p.);
11. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
12. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

II) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, legge 406/2001, art. 6, art. 25-bis D. Lgs 231/2001:

1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
3. spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
6. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

7. uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
8. falsificazione dei valori in bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
9. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) (reati introdotti dall' art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
10. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.) (reati introdotti dall' art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

III) reati in materia societaria, D.Lgs 61/2002, art. 25-ter D. Lgs 231/2001:

1. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
3. falso in prospetto, (art. 2623 c.c.);
4. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
5. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
6. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
7. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
8. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
9. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
10. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
11. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
12. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
13. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

14. aggioaggio (art. 2637 c.c.) e delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis) ;

15. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

IV) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, legge 7/2003, art. 25-quater D.Lgs 231/2001:

1. Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.);
2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.);
3. Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.);
4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.);
5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.);
6. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.);
7. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.);
8. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di versione (art. 289-bis cod. pen.);
9. Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.);
10. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.);
11. Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.);

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

VI) delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, legge 228/2003, art. 25-quater.1 e quinquies D.Lgs 231/2001:

1. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.);
2. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
3. prostituzione minorile (art. 600 ter cod. pen.);
4. detenzione materiale pornografico (art. 600 quater cod. pen.)
5. pornografia virtuale (art. 600 quater.1 cod. pen.);
6. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.)
7. tratta di persone (art. 601 cod. pen.)
8. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

VII) **delitti di manipolazione e abuso di mercato**, legge del 18 aprile 2005, art. 25-sexies D.lgs 231/2001:

1. manipolazione del mercato (art. 185 del Testo unico Finanziario – D.lgs n. 58-1998);
2. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del Testo unico Finanziario – D.lgs n. 58-1998);

VIII) **delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime colpose commesse in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro**, legge 123/2007, art. 25-septies D.lgs 231/2001:

1. omicidio colposo (art. 589 2° comma cod. pen.);
2. lesioni personali colpose gravi e gravissime (artt. 583 e 590 3° comma cod. pen.);

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

IX) **delitti di riciclaggio e ricettazione**, D.lgs del 16 novembre 2007, art. 25-octies D.lgs 231/2001:

1. Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
2. Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.);
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

X) **Reati transnazionali**, Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10: L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

XI) **delitti informatici**, legge 18 marzo 2008, n. 48, art. 24 bis D.lgs 231/2001:

1. Art. 491 bis Falsità in Documenti informatici;
2. Art. 615 ter -Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
3. Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
4. Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
5. Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

6. Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
7. Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
8. Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
9. Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
10. Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
11. Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.(*)

XII) **Delitti di criminalità organizzata**, art. 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 24 ter D.lgs 231/2001:

1. Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.
2. Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso.
3. Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico mafioso.
4. Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione.
5. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., “
6. Art. 74 D.lgs. n. 309 del 1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi da guerra e di esplosivi.

NOTA: l'art. 640 ter - Frode informatica - presente nel Decreto sin dalla sua emanazione all'art. 24 in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta

XIII) **Delitti contro l'industria e il commercio**, art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25 bis 1 D.lgs 231/2001:

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.)
3. Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514)
4. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

XIV) **Delitti di violazione del diritto di autore**, art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 art. 24 novies D.lgs 231/2009:

1. art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
2. art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
3. art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
4. art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
5. art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

6. art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

7. art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto. Infatti la legge delega, da cui ha tratto origine il Decreto, fa riferimento, oltre alle tipologie descritte, anche ai reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio. Di prossima istituzione tra i reati presupposto, saranno inseriti i delitti di corruzione nel settore privato, la tutela della "privacy".

La presente stesura del documento è volta alla prevenzione e controllo dei soli reati presupposto derivanti dalla violazione della normativa a tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, non tiene pertanto conto della prevenzione e del controllo degli altri reati presupposto previsti dal decreto. Si rinvia alle successive revisioni del Modello Organizzativo l'aggiornamento alle altre tipologie di reati presupposto.

1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono costituite da

Sanzioni pecuniarie:

Vengono sempre applicate all'Ente colpevole ex D.lgs 231/2001. La quantificazione varia a seconda

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

del numero delle quote applicate. Nella valutazione sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati. Le sanzioni pecuniarie sono comminate mediante l'applicazione di quote che variano da un minimo di 100 fino a 1000; la quota è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di euro 258,00 fino euro 1.549,00. L'importo minimo della sanzione pecuniaria varia quindi da un minimo di Euro 25.800 fino a un massimo di 1.549.000,00.

La determinazione dell'entità della singola quota viene identificata in relazione alla grandezza dell'azienda mentre il numero delle quote sono in relazione all'evento delittuoso avvenuto.

Sanzioni interdittive sono costituite da:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; sono previste solo per determinati reati. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. E' esclusa la loro applicazione in caso di commissione di reati societari per espressa specifica dello stesso Decreto che non ne prevede l'applicazione.

Confisca:

La confisca è disposta sempre se viene pronunciata la condanna e viene applicata sul profitto derivante dalla commissione del reato presupposto;

Pubblicazione della sentenza:

La pubblicazione della sentenza viene disposta in presenza di una sanzione interdittiva a discrezione del giudice su giornali di tiratura nazionale e locale.

Commissariamento dell'Ente.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Tale misura viene applicata quando vi è un interesse di natura collettiva sociale al fine di permettere un minore impatto sulla società derivante dall'applicazione di una misura interdittiva prevista.

1.3 Autori del reato e responsabilità dell'ente

In base alla normativa in esame, la responsabilità amministrativa della società è configurabile nei casi in cui:

- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede esplicitamente la responsabilità della società (per i soli reati tassativamente previsti dal Decreto);
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società da persone (soggetti in posizione "apicale" o "subordinati") che agiscono al suo interno;

La condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società consente di escludere la responsabilità della stessa qualora il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi.

I soggetti considerati in posizione apicale sono rappresentati, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, non soltanto dagli amministratori ma da tutte le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto cioè in assenza di una investitura formale, la gestione ed il controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Vi rientrano, pertanto, in caso di delega di funzioni, anche i soggetti delegati purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali.

Tra queste persone non possono rientrare i collaboratori esterni, rappresentati da persone fisiche o giuridiche, in quanto la loro autonomia giuridica non consente di estendere loro il modello organizzativo della società né di effettuare attività di controllo. Questi soggetti saranno tenuti al rispetto delle regole etiche disposte dalla società attraverso la loro inclusione nelle clausole contrattuali.

Per soggetti subordinati la norma indica le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali sopraindicati per i quali non è ritenuta necessaria l'esistenza di un rapporto di

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

lavoro subordinato ma va valutato il ruolo concretamente svolto.

Per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità dell'ente per i reati commessi dai soggetti indicati sopra, si delineano le seguenti situazioni:

A) Inversione dell'onere della prova per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, nel senso che è l'ente a dover dimostrare di non essere responsabile e di essersi attenuto agli obblighi sanciti dall'art. 6 del Decreto in esame. Questa inversione della prova è giustificata dal fatto che il legislatore presume che i soggetti "apicali", conoscendo bene l'attività e le strategie aziendali, rappresentano la politica dell'impresa e manifestano a tutti gli effetti la volontà dell'ente. Ciò in virtù del fatto che viene ritenuto inconfutabile che se un soggetto in posizione apicale commette un reato, tale reato è direttamente riconducibile all'Ente di cui lo stesso è uno dei soggetti dirigenti. L'Ente, a mezzo del Modello organizzativo, deve dare la prova che ha implementato tutti quei sistemi di controllo e vigilanza volti alla prevenzione della commissione dei reati presupposto.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente, è necessario in questo caso, dimostrare innanzitutto un collegamento oggettivo del reato all'ente e l'esistenza di una colpa da organizzazione dell'ente, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

B) Onere della prova è a carico dell'Amministrazione Giudiziaria per i reati commessi da soggetti dipendenti, nel senso che è l'accusa a dover dimostrare la colpa dell'ente per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza oppure per inefficace applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo della propria attività.

Più difficile risulta la dimostrazione della responsabilità dell'ente nelle situazioni in cui l'autore del reato non sia identificabile o non imputabile oppure in caso di estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia.

Nel caso di commissione di reati all'estero la responsabilità degli enti si estende anche a tale tipologia di reati, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, e sempre che sussistano le seguenti condizioni previste dal Decreto e cioè che:

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano.

1.4 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- A. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- B. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- C. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- D. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti subordinati ai soggetti posti in posizione apicale, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.5 Vicende modificative della situazione aziendale

Il Decreto disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni irrogate con riferimento a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Per quanto concerne la fusione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

Nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Nel caso di cessione e conferimento di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta o conferita, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali si era già a conoscenza.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da GRUPPO F.I.R. pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al Decreto.

Sotto tale profilo, infatti:

ü il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, organi sociali e consulenti;

ü il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati; esso detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate per tutelare la società ai fini della responsabilità di cui al Decreto.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa;
- Delibera n. 15786 del 27 febbraio 2007 Consob per le modifiche al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana spa “revisione di requisiti di governo societario per la qualifica del segmento Star;
- Codice di autodisciplina “Comitato Corporate Governance” Borsa Italiana;
- D. Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n.52 (Pubblicato in G.U. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.);
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- Dlgs del 30 giugno 2003 n° 196 “Codice Unico in materia di protezione dei dati personali”;

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

- LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

3.1 Linee guida Confindustria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria (di seguito le "Linee Guida").

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

ü individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;

ü predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate su indicazione del vertice apicale dal management dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

ü codice etico;

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

- ü sistema organizzativo;
- ü procedure manuali ed informatiche;
- ü poteri autorizzativi e di firma;
- ü sistemi di controllo e gestione;
- ü comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- ü verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ü separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ü documentazione dei controlli;
- ü introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- ü individuazione di un Organo di Vigilanza;
- ü obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all' Organo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- ü possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso l' Organo di Vigilanza le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

o sia possibile per l' Organo di Vigilanza della controllata avvalersi delle risorse allocate presso l' Organo di Vigilanza della capogruppo sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;

o i dipendenti dell' Organo di Vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all' Organo di Vigilanza di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

4. Struttura organizzativa della società

4.1 Premessa

Questa parte del Modello espone la struttura organizzativa attuale della GRUPPO F.I.R., allo scopo di favorire, in capo al lettore del documento, la corretta ed agevole individuazione preventiva degli ambiti al cui interno potrebbero essere teoricamente commessi gli illeciti sanzionabili con le disposizioni considerate rilevanti dal Decreto 231/2001. Lo scopo dell'individuazione è, quindi, quello di incentivare ogni adeguata contromisura di carattere previsionale, con l'esito di una più intensa frustrazione dei possibili focolai di azione negativi.

4.2 Profilo Della Società

Il Gruppo F.I.R. con sede operativa in LOCALITA' VARINI DI MARCO, 110 38068 ROVERETO, è un' azienda italiana che offre servizi nel campo del recupero e smaltimento dei materiali riciclabili, della lavorazione e selezione dei rifiuti industriali, del trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali. Il GRUPPO F.I.R. è stata fondato da Guido Ider, dopo la seconda Guerra Mondiale, iniziando un attività di raccolta pelli, stracci e metalli non ferrosi servendosi di una bicicletta.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

La F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. SERVIZI S.R.L. si occupa della cernita, selezione, smaltimento rifiuti. La F.I.R. SERVIZI S.R.L. svolge attività di consulenza in materia ambientale per il recupero, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. La F.I.R. TRASPORTI S.R.L. si occupa, invece dell'attività di trasporto rifiuti speciali e non speciali, nello specifico metalli ferrosi e non, rifiuti solidi assimilabili agli urbani, carta e cartone, rifiuti speciali solidi e liquidi.

[ORGANIGRAMMA F.I.R. S.A.S DI F.I.R. SERVIZI S.R.L.;](#)

[ORGANIGRAMMA F.I.R. TRASPORTI SRL;](#)

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Azienda: *Il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile dell'implementazione dei requisiti del sistema di gestione incluso tutto il personale.*

Prodotto: *Risultato di attività o di processi.*

Ente: *Soggetto avente personalità giuridica di diritto Privato o Pubblico determinato da un Associazione, da una società di capitali o di persone, Ente pubblico economico. Non può considerarsi ente un'impresa individuale.*

Servizio: *Risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente e di attività interne del fornitore, per soddisfare le esigenze del cliente.*

Cliente: *Colui che riceve un prodotto da un fornitore.*

Aree a Rischio: *le aree di attività della società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.*

CCNL: *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla società.*

Codice etico: *il Codice etico è l'insieme dei valori che l'azienda riconosce, accetta e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell'attività d'impresa, obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente di lavoro.*

Organo di Vigilanza o OdV: *l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.*

Consulenti: *i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.*

Destinatari: *gli esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner e i Fornitori.*

Dipendenti: *i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società, ivi compresi i dirigenti.*

Esponenti Aziendali: *amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della società.*

Fornitori: *i fornitori di beni e servizi non professionali della società che non rientrano nella definizione di Partner.*

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12
		Data: 21.07.11

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Linee Guida: *le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.*

Modello o Modelli: *il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.*

Quota: *unità minima della sanzione pecuniaria.*

Organi Direttivi della Società: *gli organi societari della Società che, nei diversi ordinamenti, hanno il medesimo ruolo di gestione ed amministrazione del Consiglio di Amministrazione.*

Organi Sociali: *il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.*

P.A.: *la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es.: i concessionari di un pubblico servizio).*

Reati presupposto: *le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.*

Responsabile Interno: *soggetto interno alla società al quale viene attribuita, con delega scritta dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.*

Delega: *documento scritto ove una persona posta in posizione apicale nomina quale il responsabile di una determinata area di rischio.*

Scheda di Audit: *documento che, nei casi in cui è richiesto dal OdV, il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.*

Criteri di audit: *Insieme di politiche, procedure o requisiti.*

Audit o Verifica Ispettiva: *Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze, al fine di stabilire in quale misura i criteri applicati al modello sono stati soddisfatti.*

Evidenze dell'audit: *Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni.*

Non conformità: *Mancato soddisfacimento di un requisito.*

Correzione: *Azione per eliminare una non conformità.*

Infortunio: *Evento sfavorevole, caratterizzato dall'accidentalità del fatto, dalla sua imprevedibilità ed inevitabilità nelle circostanze di tempo, di luogo e di modo nelle quali si è verificato. Detto evento può determinare inabilità temporanea, inabilità permanente o morte.*

Pericolo: *Qualunque entità (fisica, chimica, procedurale, ...) potenzialmente origine di danno economico produttivo o in termini di lesioni o malattie.*

Incidente: *Evento che dà luogo a un infortunio o ha le potenzialità per darvi luogo.*

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Rischio: *la probabilità che, in connessione ad un dato pericolo, si abbia a verificarsi un evento dannoso, combinata (tale probabilità) con l'entità del danno stesso.*

6. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

6.1 Motivazioni nell'adozione del modello di organizzazione e gestione

Il GRUPPO F.I.R., al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico (delibera dei soci della Società GRUPPO F.I.R.), è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa legati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare GRUPPO F.I.R. si propone come finalità di:

- sensibilizzare in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge anche ai principi etico-sociali cui GRUPPO F.I.R. intende attenersi nell'espletamento della sua attività;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la com-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

missione dei reati stessi.

GRUPPO F.I.R. si adopera affinché il Modello e le sue regole di funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti destinatari con metodologie e livello di approfondimento diversi a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

Nella stessa delibera di adozione del Modello, tutti gli amministratori, presa visione del Modello, dichiarano di impegnarsi al rispetto dello stesso.

Per l'informazione dei soci, il Modello è disposizione per la presa d'atto di qualsiasi socio.

Nel recepire il Modello, i soci hanno provveduto contestualmente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere nell'ambito dell'azienda le attività finalizzate al controllo della applicazione del Modello medesimo.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo amministrativo, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza soci amministratori della GRUPPO F.I.R..

6.2 Finalità del Modello

Il Modello predisposto da GRUPPO F.I.R., si fonda su procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

◆ individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

A. definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

1. un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
2. un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicurino una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

decisioni;

- ◆ determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- ◆ individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio; attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- ü Predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali; determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di GRUPPO F.I.R. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ü informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di GRUPPO F.I.R. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
- ü ribadire che GRUPPO F.I.R. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui GRUPPO F.I.R. intende attenersi.

6.3 Struttura del Documento

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali", predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per la GRUPPO F.I.R., contemplate nel Decreto 231/2001.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all'Organo di Vigilanza (d'ora in avanti OdV), alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

Nelle parti speciali del presente Modello Organizzativo Gestionale (MOG) si prende in considerazione la prevenzione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, a cui l'azienda è soggetta al rischio di commissione.

GRUPPO F.I.R. provvede alla:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità settore aziendale analizzato;
- verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo e delle normative speciali, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile del settore, qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado;
- redige protocolli operativi per la prevenzione ed il controllo del personale apicale e subordinato dell'azienda al fine di evitare qualsiasi tipo di comportamento illecito dell'organizzazione in rispetto del D.lgs 231/01;

6.4 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dei soci della GRUPPO F.I.R., fatto salvo quanto diversamente previsto nelle parti speciali del presente Modello.

In particolare è demandato ai soci della GRUPPO F.I.R., di integrare il presente Modello con ulteriori

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231.

7. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Mappatura reati

La mappatura dei rischi effettuata presso il GRUPPO F.I.R. ha portato ad evidenziare la probabilità di commissione di solo alcune tipologie di reato presupposto prese in considerazione dal D.lgs 231/2001. Tale indagine è stata svolta attraverso interviste con il personale dell'azienda sia di tipo apicale che subordinato e attraverso l'analisi delle procedure interne di organizzazione aziendale.

I reati che hanno maggiore probabilità di essere commessi all'interno dell'Organizzazione Aziendale GRUPPO F.I.R. sono i reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, i reati verso la Pubblica Amministrazione e i reati Societari.

Tale mappatura dei reati presupposto viene sottoposta a monitoraggio annuale in virtù dei possibili cambiamenti delle aree a rischio aziendali ed in virtù dell'introduzione normativa di nuovi reati presupposto ai sensi del D.lgs 231/2001.

7.1 Reati verso la Pubblica amministrazione

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie dei reati previste dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e rientranti nella categoria reati contro la Pubblica Amministrazione che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Prima di esaminare le categorie di reato è necessario precisare i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e cosa debba intendersi per Pubblica amministrazione (PA).

La nuova formulazione degli articoli 357 e 358 c.p. ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette.

Gli artt. 357 e 358 c.p. prevedono che: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi". Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In tal modo si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa esser attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni.

Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.

Secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. sent. n. 7958/1992) i poteri autoritativi non sono solo quelli coercitivi ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria.

Per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:

funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.);

amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -es. U.E.-, membri dell'Autorità per Energia Elettrica e il Gas, ecc.);

giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie,

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Aziende per la gestione integrata del servizio idrico, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti di classe/certificazione, Consorzi Agrari ecc.)

I delitti verso la Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente possono essere così raggruppati:

a) Reati di concussione e corruzione

Le qualifiche espresse precedentemente rilevano nei delitti di corruzione commissiva o impropria (aventi ad oggetto un atto di ufficio), di corruzione omissiva o propria (aventi per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio) e di concussione. Infatti si ricorda che, in alcuni casi, possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere un vantaggio all'ente); sia c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).

Caratteristica dei reati di corruzione è l'esistenza di un accordo illecito (c.d. pactum sceleris) tra soggetto attivo e passivo del reato a seguito del quale quest'ultimo, in cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi), compie un determinato atto senza che la sua volontà venga coartata dal primo. Nella concussione al contrario, pur potendovi riscontrare tanto un abuso di funzioni quanto l'illiceità del profitto, le parti non versano in una posizione di parità giacché il pubblico ufficiale si trova in una situazione di preminenza tale da coartare la volontà del privato che non potrebbe conseguire in altro modo l'utile sperato.

Concussione : art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore a eliderne la volontà.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il funzionario dell'ente che, escludendo un privato da una gara d'appalto improvvisamente e senza alcuna ragione apparente, determina in quest'ultimo uno stato di soggezione, in quanto lo pone di fronte all'alternativa di pagare o di essere estromesso dalle future convocazioni per le gare d'appalto, inducendolo così a dare o promettere indebitamente danaro o altra utilità.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Corruzione per un atto d'ufficio: art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto la pena è della reclusione fino ad un anno.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Le due ipotesi di reato, sopra evidenziate, si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: il pubblico funzionario accetta dazioni in denaro, o la promessa, per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Pene per il corruttore: art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis e nell'articolo 319-ter, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: art. 322-bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Euro-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

pee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

b) Reati in tema di erogazioni pubbliche

Malversazione a danno dello Stato: art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti pubblici, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi - finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.165 a euro 25.823. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Considerazioni: le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commissibile da chiunque.

Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio e è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

c) Reati fraudolenti in danno alla Pubblica Amministrazione

Truffa: art. 640 c. p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549:

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Questo reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti e o erogazioni pubbliche.

Considerazioni: i reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa.

Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggirato l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

Frode informatica: art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

7.1.1 Attività sensibili dell'azienda in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

A seguito dell'attività di mappatura delle attività aziendali sono state individuate le attività sensibili dell'azienda.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le principali aree a rischio sono le seguenti:

gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, servitù, e ogni altra relazione, necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;

contenziosi giudiziali e stragiudiziali;

attività di acquisizione e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (gestione contributi, finanziamenti e sovvenzioni);

gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni da parte di Enti Pubblici, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico;

gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge; (es. INAIL, ASL, ecc.);

gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

particolari mansioni;
gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
gestione di trattamenti previdenziali del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni;
predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
gestione rapporti con enti di certificazione.

Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la Pubblica Amministrazione in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.lg. 231/2001, il Modello 231 prevede specifiche attività di controllo per i processi cosiddetti "strumentali". Si tratta di attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica amministrazione (basta pensare ad esempio ad assunzioni di personale, parenti o funzionari della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un favore illecito).

Sono considerati processi strumentali:
le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
l'approvvigionamento di beni e servizi;
le consulenze e prestazioni professionali;
le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
l'assunzione del personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
la gestione dei subappalti;
le operazioni infragruppo.

7.2 Reati societari

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie di reati previste dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001 (Reati societari), che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il comma in questione introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, diret-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

tori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

I reati societari per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente sono costituiti da:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623, co. 1 e 2 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione di utili e riserva (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 cod. civ.)

Di seguito si presentano le fattispecie di reato.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI CREDITORI, FALSO IN PROSPETTO:

- False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c.

Salvo quanto previsto dall' art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

- Falso in prospetto: art. 2623 c.c.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: art. 2624 c.c.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Considerazioni:

A seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 61 del 2002, la tutela della veridicità delle comunicazioni societarie si articola in una pluralità di disposizioni contenenti diverse fattispecie che si differenziano a seconda delle conseguenze della condotta del soggetto autore del reato e rispetto all'oggetto materiale del falso. In particolare, nell'art. 2621 c.c. viene delineata la fattispecie generale di tale condotta delittuosa per la cui punibilità è tuttavia richiesto l'intento doloso dell'agente. Nell'art. 2622 c.c. invece, il medesimo comportamento viene diversamente qualificato qualora dallo stesso sia derivato un danno in capo ai creditori o ai soci. Nelle ulteriori ipotesi, di cui agli artt. 2623 e 2624 c.c. vengono prese in considerazione le ipotesi in cui la condotta delittuosa interessi i prospetti richiesti al fine della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati nonché i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio, nonché le comunicazioni promananti dalle società di revisione.

Per quanto attiene all'oggetto materiale delle diverse condotte mentre le previsioni più specifiche degli artt. 2623 e 2624 fanno riferimento ai prospetti di cui sopra l'art. 2621, richiamato dal successivo art. 2622, fa riferimento ai "bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" con ciò escludendo dal novero di questi le comunicazioni a destinatario individuale, quelle interorganiche e quelle dirette ad autorità pubbliche di controllo. Per quanto riguarda l'oggetto della dichiarazione mendace le disposizioni richiamate, attraverso un ampliamento delle previsioni precedenti, menzionano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società", nonché "del gruppo al quale essa appartiene" e i "beni posseduti o amministrati dalla socie-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

tà per conto di terzi". Deve inoltre sottolinearsi che con la nuova disciplina del falso in bilancio, attraverso l'attribuzione di rilevanza alle informazioni relative alle condizioni economico-finanziarie del gruppo, si è avuta una qualificazione del bilancio consolidato come "comunicazione sociale" rilevante ai sensi della disciplina penalistica.

Con riferimento ai soggetti imputabili delle fattispecie di reato di cui sopra vanno sicuramente annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione che ai sensi dell'art. 2423 c.c. hanno il compito di redigere il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia deve tenersi conto che i suddetti reati possono essere realizzati anche da ulteriori soggetti, quali i responsabili di funzione e i loro sottoposti. Infatti, se da un lato è incontestabile la circostanza che detti soggetti detengano i saldi contabili di fine anno, è altrettanto vero che nel bilancio sono inseriti i valori definitivi di numerose "poste". Non deve, inoltre, trascurarsi che il bilancio e la relativa nota integrativa sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ma che in realtà presentano diversi elementi che necessitano di stime, le quali comportano, pertanto, margini di soggettività. In tali ipotesi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale.

Qualora manchi detta partecipazione cosciente da parte dei soggetti "qualificati" il reato non potrà dirsi configurato. Infatti trattandosi di reati "propri" è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Appare pertanto evidente come il modello di organizzazione adottato dall'ente debba essere rigoroso nella previsione delle ipotesi relative ai possibili esecutori materiali dei reati e nell'analisi dei processi di formazione dei documenti interessati.

Per quanto attiene all'Organismo di vigilanza, sebbene esistano controlli dei revisori esterni, lo stesso dovrà introdurre opportune misure volte a verificare l'efficacia dei controlli amministrativo contabili.

Inoltre esso dovrà prevedere almeno una riunione con le società di certificazione e il collegio sindacale, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione, indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento con relativa stesura di verbale.

Esempi di false comunicazioni sociali (bilancio)

L'Amministratore Delegato ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo Svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto ciò al fine di non far emergere una perdita o un risolto minore rispetto a quello realizzato.

IMPEDITO CONTROLLO: art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Considerazioni:

In tale ipotesi di reato l'elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L'elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell'attenzione.

Fattispecie di reato

Rifiuto degli Amministratori a fornire le informazioni richieste dal Collegio sindacale nell'adempimento dei suoi doveri, oppure l'occultamento o la manipolazione, anche accompagnato da raggiri, della documentazione richiesta.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni:

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

Fattispecie di reato

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

La restituzione può essere palese o simulata (in tale ipotesi la simulazione può essere compiuta integrando ulteriori reati quali la distribuzione di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale).

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE: art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Considerazioni:

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge. Infatti nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori. Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa. Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

Fattispecie di reato

Distribuzione di utili fittizi (utili non realmente conseguiti nello svolgimento della gestione sociale) o distribuzioni di utili da accantonare a riserva.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE:
art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

estinto.

Considerazioni:

Devono considerarsi validi i rilievi fatti in apertura. Si ricorda che l'art. 2628 c.c., tutela non solo gli interessi patrimoniali della società, ma anche gli interessi dei soci "uti singuli", e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Ne deriva che il singolo azionista, quale titolare dell'interesse tutelato dalla norma, deve essere considerato persona offesa dal delitto in esame, sicché è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (così anche Cass. Sez. V, sent. n. 1249 del 14-07-1992). Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente (per una possibile convergenza di interessi si veda l'art. 5 del D. Lgs. n.231/2001). L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni:

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesto l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali. Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Nuova risulta essere anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Considerazioni:

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

Fattispecie di reato

Sottoscrizione reciproca di azioni oppure sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni, dei crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni:

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

Fattispecie di reato

Ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamen-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

to delle somme necessarie a soddisfarli.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni:

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo.

Fattispecie di reato

L'Amministratore delegato predispone documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA: art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi.

Considerazioni:

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e fi-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

nanziaria svolta a livello societario. L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia. Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto pertanto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

Fattispecie di reato

Gli Amministratori trasmettono il progetto di Bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli.

AGGIOTAGGIO: art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni:

La previsione in oggetto accorpa in sé le diverse fattispecie di aggio disciplinate al di fuori del codice penale (art. 181, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico sui mercati finanziari, e art. 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi bancarie). Il nuovo reato di aggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque".

Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone.

Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo si-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

gnificativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari”.

La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici.

Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Infine la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

Fattispecie di reato

Attività aziendale: il dipendente di una società quotata in borsa che diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società), notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo di borsa riguardante il titolo azionario di detta società.

7.1.2 Attività sensibili aziendali in relazione ai reati societari

A seguito dell'attività di mappatura delle attività aziendali sono state individuate le attività a rischio per l'azienda con riferimento alla categoria reati societari. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) in relazione ai reati societari facendo rinvio all'allegato 1 per un'analisi più completa.

Le principali aree a rischio sono le seguenti:

attività di formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (rilevazione dei fatti di gestione, determinazione dei saldi contabili di fine anno, valutazioni e stime di bilancio, rappresentazione nei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, ecc.) e delle relazioni (es. relazione sulla gestione) e altre comunicazioni sociali previste dalla legge;

attività di controllo svolte dal collegio sindacale o dalla società di revisione incaricata (es. rifiuto a fornire la documentazione richiesta, ostacolo allo svolgimento di verifiche, ispezioni; alterazione della documentazione fornita);

attività di aumento o riduzione del capitale sociale compresa la valutazione dei conferimenti dei beni

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

in natura e dei crediti (es. formazione fittizia del capitale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura);
attività di restituzione dei conferimenti ai soci;
ripartizione di utili o di acconti su utili non conseguiti e ripartizione di riserve che non possono essere distribuite per legge;
acquisto e sottoscrizione di azioni;
riduzione del capitale sociale mediante fusioni o scissioni con altre società;
predisposizione di atti e documenti da sottoporre all'assemblea per le delibere in relazione ai punti fissati nell'ordine del giorno (es. produzione di documenti falsi o alterati da sottoporre a delibera assembleare);

7.2 Reati in materia di sicurezza e salute del lavoro.

L'attività di gestione del sistema organizzativo interno di sicurezza del lavoro è rilevante in relazione agli illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies del D.lgs 231/2001. Gli obblighi e le responsabilità maggiormente rilevanti, pur ricadendo, per legge, in massima parte sul vertice aziendale (datore di lavoro) in realtà potrebbero essere considerati "trasversali" in quanto riferibili anche ad altre diverse figure aziendali (RSPP, Medico competente) e, in generale, a vario titolo, a tutto il personale di GRUPPO F.I.R.. Infatti, sia il datore di lavoro che i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori sono tutti tenuti al rispetto delle norme antinfortunistiche poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la cui violazione può comportare un illecito sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel contesto delle operazioni e dei comportamenti posti in essere da tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali, con riferimento all'area di rischio relativa alla sicurezza del lavoro sono apparsi concepibili e potenzialmente realizzabili le voci di reato di seguito indicate.

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tali reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono previsti e puniti dagli articoli 589 e 590, comma 3, cod. pen. ed assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 25/septies del Decreto 231/2001.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

L'omicidio colposo, in particolare, consiste, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., nel fatto di chi, per colpa, cagiona la morte di un altro uomo. Tale reato, pertanto, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona, ma senza dolo cioè senza la volontà di uccidere e senza la volontà di cagionare l'evento da cui deriva la morte.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 cod. pen., una lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una lesione è, invece, gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso) richiamato dal Decreto 231/2001, invece, previsto dall'art. 590, comma 3, cod. pen., si differenzia da quello di omicidio colposo soltanto con riferimento all'evento cagionato, che in tale caso non è la morte ma le lesioni gravi o gravissime della persona.

L'art. 25/septies del Decreto 231/2001 precisa che la condotta colposa caratterizzante le due tipologie di illecito sopra richiamate deve consistere nella violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

7.2.1 Attività sensibili aziendali in relazione ai reati in violazione delle norme antinfortunistiche

A tale proposito, le attività a rischio possono inquadrarsi con riferimento a qualsiasi attività commissiva o omissiva che comporti una violazione di norme antinfortunistiche e/o sulla igiene e sicurezza sul lavoro, a seguito della quale derivi un omicidio o una lesione personale grave o gravissima e che sia tale da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio. L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è in altre parole rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, nonché nel mancato rispetto delle regole di sicurezza che l'ente si è dato. Più in particolare, i rischi e le regole di condotta rilevanti poste a presidio dei rischi medesimi, nelle loro specifiche e potenziali modalità attuative, corrispondono, di fatto, a

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

quelli risultanti dalla valutazione dei rischi lavorativi effettuata, ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e contenuta, unitamente alle relative misure di sicurezza, nel Documento sulla Valutazione dei Rischi (che deve intendersi, per tali fini, parte integrante del Modello).

7.3 Altre categorie di reati previste dal decreto

Per quanto riguarda le altre categorie di reato previste dal decreto (reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, reati transnazionali), dall'attività di risk assessment che è stata condotta emerge che tali reati presentano una bassa probabilità di accadimento.

Per favorire il rispetto della norma, nel modello di organizzazione, gestione e controllo sono state definite alcune regole di comportamento volte a prevenire il verificarsi di attività che possono configurare il sorgere della responsabilità amministrativa in capo all'ente per i reati sopra menzionati.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

ü autonomia e indipendenza,

(Necessaria per poter svolgere in assenza di conflitto di interesse l'attività di controllo e verifica delle prescrizioni contenute nel modello).

ü professionalità,

(i membri dell'OdV devono avere specifiche competenze tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.lgs 231/01 e del Modello)

ü Autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva

(L'OdV deve avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione dell'azienda necessaria allo

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

svolgimento della propria funzione).

- L'Organismo di vigilanza di GRUPPO F.I.R. è un organo monocratico.

Sulla base di queste considerazioni i soci della GRUPPO F.I.R. hanno conferito nomina all'OdV con approvazione del connesso [REGOLAMENTO DELL'ODV](#).

8.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV di GRUPPO F.I.R. effettua un reporting periodico di una volta all'anno, nei confronti dei soci. Ogni anno, inoltre, l'OdV di GRUPPO F.I.R. trasmette ai soci, un rapporto scritto sull'attuazione del Modello. Relaziona in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, nonché riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Modello e il loro stato di valutazione. Tale relazione deve essere esposta personalmente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Cda dall'ODV.

8.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

8.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione pre-

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

scritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ◆ devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- ◆ l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- ◆ le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato") con l'istituzione di una casella di posta elettronica. Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello commesse direzione aziendale, in quanto facente parte delle funzioni di OdV, devono essere trasmesse direttamente ai soci.

8.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV GRUPPO F.I.R. le informative concernenti:

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

ù i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

ù le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori dai dirigenti, dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

ù i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

ù le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

le notizie in merito alla variazione della struttura organizzativa o delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni di rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione.

le informazioni relative ai clienti della società indagati per reati ex D.lgs 231/2001.

8.3.3 Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla GRUPPO F.I.R. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

Il sistema organizzativo e il sistema delle deleghe e dei poteri devono essere redatti con chiarezza e adeguatamente presentati ai dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere.

Devono essere identificate con precisione le attribuzioni di responsabilità, la definizione delle gerarchie interne, l'assegnazione di attività e di compiti gestionali.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

La struttura organizzativa della società deve consentire di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri che possono assumere, in nome e per conto della società, obbligazioni verso terzi.

Nella definizione del sistema organizzativo verrà correttamente definito il sistema delle responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle funzioni.

Nelle aree di rischio verrà valutata con attenzione l'assegnazione di poteri a soggetti che potrebbero essere in conflitto di interessi, o che hanno già altre mansioni dirigenziali di rilievo.

Per garantire l'efficace attuazione del sistema organizzativo, la società si è dotata di strumenti (organigrammi, indicazione dei responsabili delle singole aree, dei loro poteri e responsabilità, descrizioni di procedure autorizzative), adeguatamente diffusi all'interno della società.

Particolare attenzione viene posta nella descrizione dei soggetti con poteri di rappresentanza e di firma che possono assumere obbligazioni in nome e per conto della società (procure generali e speciali), e alle limitazioni di spesa.

La struttura organizzativa e il sistema delle deleghe devono essere aggiornati in presenza di variazioni organizzative o di variazione dei soggetti delegati e comunicati prontamente all'OdV.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

9.1 Formazione del personale

GRUPPO F.I.R. promuove la conoscenza del Modello, del Codice Etico, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la Direzione Personale gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- ◆ Personale direttivo, con funzioni di rappresentanza dell'ente, responsabili di settore: Corso di formazione realizzato a mezzo seminario, tramite consulente esterno, che verrà esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale, a cura della direzione di concerto

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

con l'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento; Ogni soggetto che riceve tale comunicazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione sia al Modello che al Codice Etico, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

◆ Altro personale: Corso di formazione realizzato a mezzo seminario, tramite consulente esterno che verrà esteso di volta in volta a tutti i neo assunti. Seminario di aggiornamento annuale, a cura della direzione di concerto con l'Organismo di Vigilanza. Inserimento di una adeguata informativa nelle lettere di assunzione dei nuovi assunti, a cura della direzione personale di concerto con l'Organismo di Vigilanza. e-mail di aggiornamento, affissione presso il locale ricreazione lavoratori del Modello organizzativo del Codice Etico e del sistema di deleghe funzionali e per la sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro.

9.2 Informativa a collaboratori esterni, partners, stakeholders.

GRUPPO F.I.R. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i soci clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che GRUPPO F.I.R. ha adottato sulla base del presente Modello, che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, di cui verrà chiesta espressa accettazione. Avverrà sistematica consegna del Modello organizzativo e del codice etico a mezzo email a tutti i collaboratori esterni della società, a ciò dovrà seguire accettazione di adesione e presa coscienza del modello e del codice etico sottoscritta da ogni collaboratore esterno, partner, stakeholder, da conservare ed archiviare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

10. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

10.1 Principi generali

L'art. 6 del Decreto indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso da parte dei destinatari.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'applicazione dell'esimente a favore dell'ente.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte da GRUPPO F.I.R. in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa.

Un siffatto apparato normativo interno, specie nei profili sanzionatori, deve essere, al tempo stesso, conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento (in particolare: articoli 2104 e ss. del codice civile; articolo 7 della legge n. 300/1970; del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore; art. 2 e ss. della legge n. 604/66).

A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) la direzione personale, in coordinamento con l'Organismo di vigilanza, si è fatta carico di assicurare la piena conoscenza del presente Modello di Organizzazione e Gestione, anche attraverso l'affissione continuativa del medesimo in luoghi accessibili a tutti i dipendenti. La suddetta affissione è avvenuta con particolare evidenza di richiamo per l'impianto sanzionatorio del Modello stesso.

10.2 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

Ogni violazione di ciascuno dei precetti posti nel presente Modello di Organizzazione e Gestione è considerata illecito disciplinare a carico del singolo trasgressore.

L'inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione può dar luogo, in conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 2106 del codice civile, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: (a) ammonizione verbale; (b) ammonizione scritta; (c) multa; (d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; (e) licenziamento.

In ragione di ciò:

AMMONIZIONE VERBALE OPPURE SCRITTA

Incorre nella sanzione disciplinare dell'ammonizione verbale o dell'ammonizione scritta, il lavoratore che violi le procedure previste dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello;

MULTA

Incorre nella sanzione disciplinare della multa, il lavoratore che violi più volte, a distanza di oltre sei mesi dalla precedente violazione, le procedure previste dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti più volte, a distanza di oltre sei mesi dalla precedente condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo modello;

SOSPENSIONE DAL LAVORO

Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il lavoratore che (i) violi più volte, a distanza di meno di sei mesi dalla comminazione di una multa per la medesima violazione, le procedure previste dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti più volte, a distanza di meno di sei mesi dalla comminazione di una multa per la medesima condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo modello; (ii) violi, anche per la prima volta, le procedure previste dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti, anche per la prima volta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, con ciò arrecando danno alla società o esponendo comunque la stessa al pericolo di un danno;

LICENZIAMENTO

Incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, il lavoratore che adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione e Gestione, e tale da determinare l'applicazione, a carico della società, delle misure afflittive previste nel Decreto 231/2001.

Il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinati in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

dall'applicabile Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, cui si rinvia integralmente.

L'Organismo di vigilanza vigila sul sistema sanzionatorio riferito al Modello di Organizzazione, nonché elabora le eventuali proposte di modifica da inoltrare ai soci della società.

10.3 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti

Qualora i dirigenti della società si rendano responsabili di violazioni delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, o di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dai soci rappresentanti legali della società, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del settore.

10.4 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori

Qualora singoli amministratori della società si rendano responsabili di violazioni di procedure previste dal Modello di Organizzazione e Gestione, o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo Modello, l'Organismo di vigilanza informerà senza indugio i soci, affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

10.5 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti

In caso di inserimento di specifiche clausole contrattuali all'interno dei contratti stipulati dalla società con soggetti terzi - quali consulenti, fornitori e partner commerciali, l'eventuale violazione da parte di questi ultimi a quanto previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione della società potrà comportare, la risoluzione, il recesso ed il risarcimento dei danni.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

11. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

I. attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello (come meglio definito nelle parti speciali AUDIT DI VERIFICA) con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo. In particolare si verificherà che:

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello,
- b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

II. attività di controllo delle procedure:

annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una rivisitazione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per i soci della Società.

I soci della Società provvedono agli opportuni aggiornamenti del Modello solo dopo aver preventivamente consultato l'Organismo di Vigilanza normativa interna e sulla base di quanto da quest'ultimo segnalato.

GRUPPO F.I.R.	MODELLO 231	Revisione: 01 del 14.02.12	
		Data: 21.07.11	

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS DELL'8 GIUGNO 2001 N.231**

**PARTE SPECIALE "A": PREVENZIONE REATI DERIVANTI
DALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI.**